



STRUTTURA COMPLESSA AFFARI GENERALI

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti ed ex dipendenti dell'ASL3 approvato con deliberazione n. 221 del 18/04/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa AFFARI GENERALI;

Visti:

- l'art. 67 del CCNL triennio 2016 – 2018 dirigenza medica e veterinaria;
- l'art. 82 del CCNL 17/12/2020 per il triennio 2016 – 2018 Area Funzioni locali applicabile alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
- l'art. 26 del CCNL 20/09/2001 integrativo Comparto Sanità successivamente confermato in virtù dell'art. 99 del CCNL Comparto Sanità triennio 2016 – 2018;
- la L.R. n. 28 del 26/10/2011 ad oggetto: Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la D.G.R.L. n. 102 del 31/1/2014 ad oggetto: Adozione Protocollo regionale gestione sinistri, ai sensi della l.r. 26/10/2011, n. 28 “Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile nelle aziende ed enti del S.S.R.”;
- il D.M. n. 55 del 10/03/2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;

Richiamata la Deliberazione n. 221 del 18/04/2016 “Modifica del regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda approvato con deliberazione n. 325 del 12/05/2015”;

Preso atto che:

- la Regione Liguria, con L.R. n. 28 del 26/10/2011, introduceva un sistema di gestione diretta del rischio RCT/O nel sistema sanitario regionale, comunicando, con nota del 07/11/2011 (ns. prot. n. 168241 del 08/11/2011) che, alla scadenza dei singoli contratti assicurativi in essere per la RCT/RCO, ogni Azienda o Ente del SSR era tenuta ad aderire, alla naturale scadenza dei singoli contratti assicurativi e senza ricorso a meccanismi di proroga, al sistema di autoassicurazione prescelto a livello regionale;
- con nota del 15/04/2011 prot. n. 62065 questa Azienda comunicava, pertanto, all'ASL n. 2 Savonese, individuata dalla Regione quale capofila in materia, l'ingresso nel Fondo Regionale finalizzato alla

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELL'ASL3

Articolo 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità con cui possono essere assunte o rimborsate dall'Azienda SocioSanitaria Ligure 3 le spese legali e peritali sostenute dai dipendenti ed ex dipendenti per difendersi in procedimenti giudiziari o nelle relative fasi istruttorie, per fatti o atti a loro direttamente imputabili e connessi ad attività dai medesimi prestate a favore o nell'interesse dell'Azienda, in ragione del loro mandato o incarico o per compiti istituzionali legittimamente loro demandati dalla ASL 3 o per attività libero professionale intramuraria autorizzata.
2. La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 67 del CCNL triennio 2016 – 2018 dirigenza medica e veterinaria; dall'art. 82 del CCNL 17/12/2020 per il triennio 2016 – 2018 Area Funzioni locali applicabile alla dirigenza SPTA; dall'art. 26 del CCNL 20/09/2001 integrativo Comparto Sanità successivamente confermato dall'art. 99 del CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2018; dalla legge regionale n. 28 del 26/10/2011, dal Protocollo Regionale Gestione Sinistri adottato con D.G.R.L. n. 102 del 31/01/2014 e ss.mm.ii. e dal Protocollo operativo aziendale per la gestione diretta della sinistrosità per RCT/RCO approvato con deliberazione n. 592 del 10/11/2021 e ss.mm.ii..

Articolo 2- Principi.

1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile e/o penale nei confronti di un dipendente o ex dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, purché non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente o ex dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per l'acquisizione della relativa adesione.
2. Sussiste il conflitto di interesse quando il procedimento giudiziario nei confronti del dipendente o ex dipendente è stato attivato dalle articolazioni organizzative dell'Azienda o quando, per il fatto contestato dall'Autorità Giudiziaria, è stato aperto un procedimento disciplinare o vi è stata una formale contestazione e, comunque, in tutti gli altri casi ove il conflitto sia immediatamente rilevato dall'Azienda.

Articolo 3 - Modalità di ammissione all'assistenza legale aziendale.

1. Il dipendente o ex dipendente sottoposto a procedimento penale o a giudizio contabile o convenuto in giudizio per responsabilità civile per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio deve dare comunicazione dell'inizio del relativo procedimento alla S.C. Affari Generali nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla notifica o da quando ne ha avuto conoscenza.
2. In tale comunicazione il dipendente o ex dipendente, salvo il caso nel quale intenda avvalersi di un proprio legale in sostituzione di quello inserito nell'elenco adottato da ASL 3 con deliberazione n. 289 del 19/06/2019 e successive modifiche e integrazioni (cfr. artt. 4 e 5), dovrà indicare, nel modulo "ADESIONE ALLA NOMINA DEL LEGALE AZIENDALE" (allegato 1 al presente regolamento), reperibile tramite la rete Intranet aziendale o presso la S.C. Affari Generali:
 - ❖ a quale titolo (se responsabilità penale, civile o amministrativo-contabile) è stato coinvolto nel procedimento giudiziario;
 - ❖ che il comportamento al vaglio dell'Autorità Giudiziaria è conseguente ai doveri d'ufficio;

- ❖ che il fatto oggetto del procedimento giudiziario non determina un conflitto di interesse con l'Azienda;
 - ❖ che aderisce alla nomina del legale inserito nell'elenco adottato da ASL 3 con deliberazione n. 289 del 19/06/2019 e successive modifiche e integrazioni ovvero indicato dalla Compagnia assicurativa competente.
3. Nel modulo in argomento il dipendente o ex dipendente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole e a conoscenza che l'Azienda, per il tramite del Fondo regionale, non è legittimata all'assunzione degli oneri della difesa e/o delle spese peritali qualora il procedimento giudiziario si concluda con condanna per dolo o colpa grave e comunque nei casi e con i limiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento; mentre nel caso di sinistro ricadente nella copertura delle compagnie assicuratrici opereranno i limiti previsti dalle garanzie delle polizze vigenti all'epoca del fatto.
 4. Le eventuali spese di giudizio liquidate al dipendente o ex dipendente nel caso di atti o fatti ascrivibili alla responsabilità personale civile e/o penale, ricompresi nella copertura dell'Azienda, tramite il fondo regionale di cui alla L.R. 28/2011, saranno incamerate dal Fondo Regionale medesimo.
A ciò il dipendente o ex dipendente si impegnerà con apposita dichiarazione da effettuare contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento giudiziario.
 5. Il dipendente ed ex dipendente, all'atto della richiesta di patrocinio legale, è infine tenuto a dichiarare all'Azienda, qualora ne sia in possesso, gli estremi delle polizze personali di responsabilità civile professionale, anche per colpa grave, e/o di tutela legale ed il periodo di validità della relativa copertura assicurativa, anche ai fini del diritto dell'Azienda di surrogarsi al dipendente ed ex dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o allo stesso rimborsato per la sua difesa e/o a titolo risarcitorio.
 6. L'Azienda, ricevuta la comunicazione dell'avvio del procedimento nei modi e nei termini di cui sopra e valutata l'insussistenza del conflitto di interesse, provvederà a designare un legale individuato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di atti o fatti ascrivibili alla responsabilità personale civile e/o penale, afferenti a sinistri già presi in carico da compagnie assicurative titolari di polizze precedentemente vigenti, il legale designato coinciderà con il legale incaricato dalla Compagnia di assicurazione. La S.C. Affari Generali comunicherà tempestivamente o appena ne riceverà comunicazione dalla compagnia di assicurazione il nominativo ed il recapito del legale, a cui il dipendente o ex dipendente dovrà rilasciare direttamente la procura per la difesa della propria posizione. Nell'ipotesi in cui la compagnia di assicurazione comunichi il rifiuto alla presa in carico del sinistro, l'Azienda, ove possibile, farà riferimento ai nominativi dei legali inseriti nell'elenco adottato da ASL 3 con deliberazione n. 289 del 19/06/2019 e successive modifiche e integrazioni e pertanto, nel caso di procedimento civile, comunicherà tempestivamente il nominativo ed il recapito del legale già individuato a tutela dell'Azienda, a cui il dipendente o ex dipendente dovrà rilasciare direttamente la procura per la difesa della propria posizione mentre, nel caso di procedimento penale, metterà a disposizione del dipendente o ex dipendente l'elenco dei legali penalisti adottato da ASL 3 con deliberazione n. 289 del 19/06/2019 e successive modifiche e integrazioni tra i quali il dipendente o ex dipendente individuerà il legale cui rilasciare direttamente la procura per la difesa della propria posizione.
 - b) nel caso di atti o fatti ascrivibili alla responsabilità personale civile e/o penale, ricompresi nella copertura dell'Azienda, tramite il fondo regionale di cui alla L.R. 28/2011, il legale designato (qualora prevista la designazione da parte dell'Azienda) sarà uno di quelli inseriti nell'elenco adottato da ASL 3 con deliberazione n. 289 del 19/06/2019 e successive modifiche e integrazioni.
 7. Ogni rapporto economico con l'avvocato designato sarà tenuto dalla compagnia assicuratrice (comma 6 lettera a) o direttamente dall'A.S.L. 3, per il tramite del Loss Adjuster Regionale (comma 6 lettera b) indipendente ed ex dipendentemente dall'esito del procedimento, con i limiti di cui al successivo comma 8.
 8. Le disposizioni contenute nel presente articolo troveranno applicazione anche nel caso in cui l'accertamento relativo alla sussistenza o all'insussistenza del conflitto di interesse possa essere compiuto soltanto una volta definita la controversia,

qualora l'Azienda, nelle more del procedimento giudiziario, abbia ritenuto di assumere comunque l'onere del giudizio. Nel caso in cui, all'esito dello stesso, risulti l'effettiva sussistenza del conflitto di interesse, il dipendente o ex dipendente sarà dunque tenuto a rifondere all'Azienda gli oneri di difesa, che si provvederà ad introitare secondo le modalità di cui al Protocollo Regionale citato ed alle disposizioni attuative dello stesso e, comunque, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Fondo regionale al momento della richiesta di rifusione.

Articolo 4 - Modalità di ammissione al patrocinio legale con un professionista scelto dal dipendente o ex dipendente per procedimenti civili o amministrativo-contabili.

1. Il dipendente o ex dipendente convenuto in giudizio per responsabilità civile per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, che intenda nominare un legale di sua fiducia, deve compilare il modulo "COMUNICAZIONE NOMINA AVVOCATO E/O PERITO DI FIDUCIA" (allegato 2 al presente regolamento), reperibile tramite la rete Intranet aziendale o presso la S.C. Affari Generali.
2. La nomina avviene, in ogni caso, a supporto del professionista designato dall'Azienda.
3. Nella compilazione del modulo, il dipendente o ex dipendente deve indicare:
 - ❖ che il fatto oggetto del procedimento giudiziario non determina un conflitto di interesse con l'Azienda;
 - ❖ che il comportamento al vaglio dell'Autorità Giudiziaria è conseguente ai doveri d'ufficio;
 - ❖ il legale di fiducia e/o perito, nominato a supporto di quello designato dall'Azienda;

Nello stesso modulo il dipendente o ex dipendente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole del fatto che il riconoscimento del rimborso delle spese legali e/o peritali è previsto nelle seguenti ipotesi:

- pronuncia dell'Autorità Giudiziaria che esclude la responsabilità del dipendente o ex dipendente e respinge totalmente l'azione civile intentata: non spetta il diritto al rimborso nell'ipotesi che il giudizio si concluda con sentenza definitiva dichiarativa di una questione pregiudiziale di rito (sui presupposti processuali), sulle condizioni dell'azione, su nullità processuali o su una questione preliminare di merito (prescrizione o sull'ammissibilità dell'intervento);
- in caso di giudizio per responsabilità contabile se la competente Autorità abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente o ex dipendente in violazione dei suoi doveri di ufficio, o comunque colposi (dolo o colpa grave), ritenendolo conseguentemente esente da ogni responsabilità per danno erariale; resta esclusa la fase relativa all'invito a dedurre emesso dalla Corte dei Conti, in quanto fase preprocessuale che non richiede l'assistenza obbligatoria del legale ai sensi del Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs. 174/2016 art.72 comma 1);
- nel caso di sinistro ricadente nel Fondo regionale, nel limite della tariffa minima prevista dal Tariffario Forense vigente all'atto della liquidazione e comunque nei limiti di quanto rimborsato dal Fondo regionale stesso; nel caso di sinistro ricadente nella copertura delle compagnie assicuratrici opereranno i limiti previsti dalle garanzie delle polizze vigenti all'epoca del fatto: qualora le polizze non prevedano il rimborso delle spese legali e/o peritali le stesse saranno riconosciute dall'Azienda nei limiti applicati ai sinistri ricadenti nel Fondo Regionale;
- le eventuali spese di giudizio liquidate al dipendente o ex dipendente.
 - a) nel caso di atti o fatti ascrivibili alla responsabilità personale civile e/o contabile ricompresi nella copertura dell'Azienda, tramite il fondo regionale di cui alla L.R. 28/2011, saranno incamerate dal fondo regionale medesimo;
 - b) nel caso di atti o fatti ascrivibili alla responsabilità personale civile e/o contabile, ricompresi nella copertura dell'Azienda relativamente alle polizze assicurative precedentemente vigenti, saranno incamerate dall'Azienda medesima.

A ciò il dipendente o ex dipendente si impegnerà con apposita dichiarazione da effettuare contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento giudiziario.

- ❖ Il dipendente o ex dipendente, all'atto della richiesta di patrocinio legale è inoltre tenuto a dichiarare all'Azienda, qualora ne sia in possesso, gli estremi delle polizze personali di responsabilità civile professionale, anche per colpa grave, e/o di tutela legale ed il periodo di validità della relativa copertura assicurativa, con diritto dell'Azienda di surrogarsi al dipendente ed ex dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o allo stesso rimborsato per la sua difesa e/o a titolo risarcitorio. In caso di vigenza di una polizza di tutela legale a primo rischio il dipendente o ex dipendente dichiara di essere consapevole che l'Azienda subentrerà nel rimborso delle spese legali sostenute soltanto in via residuale rispetto alla polizza di tutela legale e, comunque, con diritto di surrogarsi al dipendente ed ex dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o allo stesso rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali compagnie assicuratrici presso le quali il dipendente o ex dipendente abbia contratto o risulti beneficiario di polizze per il rischio di spese di lite o equivalenti diciture e, comunque, altresì, nei limiti previsti dal presente regolamento, nella versione vigente all'atto della liquidazione. In caso di vigenza di una polizza di tutela legale a secondo rischio il dipendente o ex dipendente dichiara di essere consapevole che l'Azienda procederà al rimborso delle spese legali sostenute dietro presentazione di una copia della polizza che attesti che la stessa opera a secondo rischio o dichiarazione in tal senso rilasciata dalla Compagnia, nei limiti di cui al precedente comma 3, 2 capoverso, punto 3 del presente articolo, e comunque nei limiti previsti dal presente regolamento, nella versione vigente all'atto della liquidazione;
- 4. L'Azienda a seguito della ricezione di tale dichiarazione, redatta nei termini di cui sopra, inviterà il dipendente o ex dipendente a comunicare personalmente o preferibilmente per il tramite del legale di fiducia gli sviluppi processuali del procedimento giudiziario, nonché qualsiasi variazione relativa all'incarico affidato al professionista scelto dal dipendente ed ex dipendente.
- 5. Il rimborso che l'Azienda erogherà al dipendente o ex dipendente al termine del procedimento giudiziario, come infra determinato, comprende le spese relative all'assistenza del legale, ivi comprese quelle peritali, sostenute nei vari gradi di giudizio, previa presentazione di regolare documentazione di cui al successivo art. 7 e nei limiti previsti dal presente regolamento nella versione vigente all'atto della liquidazione e, comunque, in misura non superiore a quello che l'Azienda avrebbe speso in caso di applicazione dell'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 5 - Modalità di ammissione al patrocinio legale scelto dal dipendente o ex dipendente per procedimenti penali.

1. Il dipendente o ex dipendente sottoposto a procedimento penale per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, che intenda nominare un legale di sua fiducia, deve compilare il modulo "COMUNICAZIONE NOMINA AVVOCATO E/O PERITO DI FIDUCIA" (allegato 2 al presente regolamento), reperibile tramite la rete Intranet aziendale o presso la S.C. Affari Generali.
2. In presenza di polizze assicurative aziendali la nomina può avvenire in sostituzione (qualora previsto nella polizza assicurativa aziendale operativa) e/o in supporto di quello designato dalla compagnia assicurativa, nel caso di sinistro ricadente nel fondo regionale la nomina potrà avvenire solo in sostituzione del legale aziendale.
3. Nella compilazione del modulo, il dipendente o ex dipendente deve indicare:
 - ❖ che il fatto oggetto del procedimento giudiziario non determina un conflitto di interesse con l'Azienda;
 - ❖ che il comportamento al vaglio dell'Autorità Giudiziaria è conseguente ai doveri d'ufficio;
 - ❖ il legale di fiducia e/o perito, nominato in sostituzione di quello designato dall'Azienda;
4. Nello stesso modulo il dipendente o ex dipendente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole del fatto che:

- l'azienda non è legittimata all'assunzione degli oneri della difesa e/o delle spese peritali qualora il procedimento giudiziario si concluda con sentenza di proscioglimento che contenga formule meramente processuali non liberatorie (ad es. estinzione del reato per remissione di querela, per prescrizione, per amnistia);
 - il riconoscimento del rimborso delle spese legali e/o peritali è previsto nell'ipotesi in cui la conclusione del procedimento venga definita con formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p. (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste) oppure con provvedimento di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p. contenente una delle seguenti formulazioni:
 - perché il fatto non sussiste;
 - perché l'imputato non ha commesso il fatto;
 - perché il fatto non costituisce reato;
 - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.
 - Nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda nella fase delle indagini preliminari con decreto di archiviazione pronunciato dal GIP a seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero ex art. 125 disp. att. c.p.p. il diritto al rimborso dipende dal contenuto del provvedimento di archiviazione: costituisce titolo del diritto al rimborso il provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (artt. 408-410 c.p.p.) o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.), non costituisce titolo per il rimborso il provvedimento di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità, perché la persona non è punibile per particolare tenuità del fatto o perché il reato è estinto.
 - Nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda nella fase dell'udienza preliminare non dà diritto al rimborso la sentenza di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato e la sentenza dichiarativa di qualsiasi causa di non punibilità dell'imputato, mentre costituisce titolo per il rimborso la sentenza di non luogo a procedere:
 - perché il fatto non sussiste;
 - perché l'imputato non ha commesso il fatto;
 - perché il fatto non costituisce reato;
 - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
5. nel caso di sinistro ricadente nel Fondo regionale, il rimborso potrà avvenire nel limite della tariffa minima prevista dal Tariffario Forense vigente all'atto della liquidazione e comunque nei limiti di quanto rimborsato dal Fondo regionale stesso; nel caso di sinistro ricadente nella copertura delle compagnie assicuratrici opereranno i limiti previsti dalle garanzie delle polizze vigenti all'epoca del fatto: qualora le polizze non prevedano il rimborso delle spese legali e/o peritali le stesse saranno riconosciute dall'Azienda nei limiti sopraccitati.
6. Il dipendente o ex dipendente, all'atto della richiesta di patrocinio legale, è inoltre tenuto a dichiarare all'Azienda, qualora ne sia in possesso, gli estremi delle polizze personali di responsabilità civile professionale e/o di tutela legale ed il periodo di validità della relativa copertura assicurativa, con diritto dell'Azienda di surrogarsi al dipendente ed ex dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o allo stesso rimborsato per la sua difesa e/o a titolo risarcitorio. In caso di vigenza di una polizza di tutela legale a primo rischio il dipendente o ex dipendente dichiara di essere consapevole che l'Azienda subentrerà nel rimborso delle spese legali sostenute soltanto in via residuale rispetto alla polizza di tutela legale e, comunque, con diritto di surrogarsi al dipendente ed ex dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o allo stesso rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali compagnie assicuratrici presso le quali il dipendente o ex dipendente abbia contratto o risulti beneficiario di polizze per il rischio di spese di lite o equivalenti diciture e, comunque, altresì, nei limiti previsti dal presente regolamento, nella versione vigente all'atto della liquidazione. In caso di vigenza di una polizza di tutela legale a secondo rischio il dipendente o ex dipendente dichiara di essere consapevole che l'Azienda procederà al rimborso delle spese legali

sostenute, dietro presentazione di una copia della polizza che attesti che la stessa opera a secondo rischio o dichiarazione in tal senso rilasciata dalla Compagnia, nei limiti di cui al precedente comma 5 del presente articolo e comunque nei limiti previsti dal presente regolamento, nella versione vigente all'atto della liquidazione.

7. L'Azienda a seguito della ricezione di tale dichiarazione, redatta nei termini di cui sopra inviterà il dipendente o ex dipendente a comunicare personalmente o, preferibilmente, per il tramite del legale di fiducia gli sviluppi processuali del procedimento giudiziario, nonché qualsiasi variazione relativa all'incarico affidato al professionista scelto dal dipendente ed ex dipendente. Nel caso si tratti di vertenze penali relative a sinistri ricadenti nel Fondo regionale, tale adempimento è condizione necessaria per accedere al rimborso delle spese, con le modalità ed i limiti di cui presente regolamento e comunque nei limiti di quanto rimborsato dal Fondo regionale stesso.
8. Il rimborso che l'Azienda erogherà al dipendente o ex dipendente al termine del procedimento giudiziario, come infra determinato, comprende le spese relative all'assistenza del legale, ivi comprese le spese peritali, sostenute nei vari gradi di giudizio, previa presentazione di regolare documentazione di cui al successivo articolo 7 e nei limiti previsti dal presente regolamento nella versione vigente all'atto della liquidazione e, comunque, in misura non superiore a quello che l'Azienda avrebbe speso in caso di applicazione dell'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 6 - Modalità di ammissione all'assistenza peritale.

1. Se nel corso del procedimento civile o penale avviato nei confronti del lavoratore dipendente o ex dipendente, già ammesso all'assistenza legale aziendale e/o al patrocinio di legale scelto dallo stesso ex artt. 4 e 5 del presente regolamento, risulti necessario, ai fini degli incumbenti istruttori disposti dall'Autorità Giudiziaria procedente, nominare un consulente tecnico di parte, il dipendente o ex dipendente dovrà darne comunicazione alla S.C. Affari Generali nel più breve tempo possibile (qualora non già segnalato in occasione dell'avvio del procedimento).
2. Una volta ricevuta tale comunicazione, l'Azienda provvederà ad individuare, insieme al dipendente o ex dipendente (nei casi di cui agli artt.4 e 5 del presente regolamento), all'assicurazione (in caso di presenza di copertura assicurativa), al Loss Adjuster Regionale (in regime di autogestione) ed al legale nominato, il professionista cui affidare l'incarico di perito di parte.
3. Ogni rapporto economico con il consulente nominato sarà tenuto dalla Compagnia Assicuratrice o direttamente dall'A.S.L. 3, anche per il tramite del Loss Adjuster Regionale in caso di sinistri ricadenti nel Fondo Regionale. In quest'ultimo caso l'Azienda, a conclusione di ciascun grado di giudizio, liquiderà gli onorari spettanti al consulente di parte con le modalità ed i limiti di cui al Protocollo operativo aziendale per la gestione diretta della sinistrosità per RCT/RCO e, comunque, nei limiti di quanto rimborsato dal Fondo regionale stesso.
4. L'Azienda assume gli oneri derivanti dall'attività del perito di parte a condizione che il procedimento civile si concluda nei termini indicati all'art. 4, comma 3 del presente regolamento ovvero il procedimento penale avviato nei confronti del dipendente o ex dipendente si concluda nei termini indicati all'art. 5, comma 4 del presente regolamento.
5. Il rimborso delle spese peritali potrà avvenire nei limiti e per gli importi previsti dall'art. 14 del Protocollo operativo aziendale relativo al sistema di gestione diretta del rischio RCT/O ai sensi della L.R. 28/2011 approvato con deliberazione n. 592 del 10/11/2021 e ss.mm.ii- e, comunque, in caso di perito scelto dal dipendente ed ex dipendente, nei limiti infra previsti ed in misura non superiore a quello che l'Azienda avrebbe speso in caso di perito scelto dall'Azienda medesima.
6. In caso di vigenza di una polizza di tutela legale che operi a primo rischio il dipendente o ex dipendente dichiara di essere consapevole che l'Azienda subentrerà nel rimborso delle spese peritali sostenute soltanto in via residuale rispetto alla polizza di tutela legale e, comunque, con diritto di surrogarsi al dipendente ed ex dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o allo stesso rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali compagnie assicuratrici presso le quali il dipendente o

ex dipendente abbia contratto o risulti beneficiario di polizze per il rischio di spese di lite o equivalenti diciture e, comunque, altresì nei limiti previsti dal presente regolamento nella versione vigente all'atto della liquidazione ed in misura non superiore a quello che l'Azienda avrebbe speso in caso di perito scelto dall'Azienda. In caso di vigenza di una polizza di tutela legale a secondo rischio il dipendente o ex dipendente dichiara di essere consapevole che l'Azienda procederà al rimborso delle spese peritali sostenute dietro presentazione di una copia della polizza che attesti che la stessa opera a secondo rischio o dichiarazione in tal senso rilasciata dalla Compagnia, nei limiti di cui al precedente comma 5 del presente articolo e, comunque, in caso di perito scelto dal dipendente ed ex dipendente, nei limiti infra previsti ed in misura non superiore a quello che l'Azienda avrebbe speso in caso di perito scelto dall'Azienda.

Articolo 7 - Modalità per il rimborso delle spese legali e/o peritali sostenute dal dipendente o ex dipendente.

1. Il dipendente o ex dipendente sarà ammesso al rimborso delle spese legali e/o peritali, nei limiti espressi agli artt. 4, 5 e 6, subordinatamente alla presentazione alla S.C. Affari Generali di istanza di rimborso, da redigere su apposito modulo di "RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI E/O PERITALI" (allegato 3 al presente regolamento), alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - ❖ provvedimento giudiziario in copia semplice (sentenza passata in giudicato, decreto di archiviazione, etc.), munito di formula esecutiva;
 - ❖ parcella intestata al dipendente o ex dipendente, debitamente quietanzata, contenente nel dettaglio tutta l'attività svolta dal legale di fiducia;
 - ❖ parcella intestata al dipendente o ex dipendente, debitamente quietanzata, contenente nel dettaglio tutta l'attività svolta dal consulente tecnico di parte;
 - ❖ nota del legale di fiducia dalla quale si evinca che nella predisposizione della parcella è stata applicata la tariffa minima prevista dal Tariffario Forense vigente all'atto della liquidazione;
 - ❖ per i dipendenti o ex dipendenti in possesso di una polizza di tutela legale, documentazione attestante l'avvenuto rimborso da parte della propria Compagnia assicuratrice personale del tetto massimo dalla stessa previsto e relativo ammontare del rimborso ovvero copia della polizza che attesti che la stessa opera a secondo rischio oppure in quest'ultimo caso una dichiarazione in tal senso rilasciata dalla Compagnia assicurativa.

Articolo 8 - Esclusione del rimborso delle spese legali e/o peritali sostenute dal dipendente o ex dipendente.

1. E' in ogni caso escluso il rimborso delle spese legali e/o peritali relative ai procedimenti giudiziari in cui il dipendente o ex dipendente si trovi in conflitto di interesse con l'Azienda.
2. È legittimo il rifiuto della domanda di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente o ex dipendente della pubblica amministrazione, prosciolto da un giudizio di responsabilità penale per non aver commesso il fatto, "per mancanza di riferibilità immediata e diretta dell'agire dell'istante al volere dell'amministrazione", dovendo l'imputazione riguardare, ai fini di detto rimborso, un'attività svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell'ente e, quindi, imputabile allo stesso ente (Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 5 aprile 2017, n. 1568).
3. L'Azienda si riserva in ogni caso non solo di valutare la sussistenza dei presupposti stabiliti dal CCNL e dal presente regolamento per l'ammissione al rimborso, ma anche di verificare la congruità dell'onorario da riconoscere al legale e/o al perito nominato dal dipendente ed ex dipendente.

Articolo 9 - Mediazioni ex D.Lgs. 28/2010 e ss. mm. e ii. e procedure di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 e ss.mm.ii.

1. L'Azienda assume la gestione dei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita anche nell'interesse dell'eventuale dipendente o ex dipendente coinvolto.
2. Qualora il dipendente o ex dipendente, coinvolto direttamente nel procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, intenda avvalersi di un proprio legale di fiducia le relative spese non potranno essere rimborsate, trattandosi di attività stragiudiziale.
3. L'eventuale accordo transattivo raggiunto dal dipendente o ex dipendente con la controparte non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda e/o per il Fondo regionale.

Articolo 10 - Disposizione finale.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di patrocinio legale.

Genova, lì

AL DIRETTORE GENERALE

A.S.L. 3

SEDE

AL DIRETTORE

S.C. AFFARI GENERALI

SEDE

ADESIONE ALLA NOMINA DEL LEGALE E CTP AZIENDALE

(art. 67 CCNL triennio 2016 -2018 dirigenza medico - veterinaria; art. 82 CCNL 17/12/2020 triennio 2016 -2018 Area Funzioni locali applicabile alla dirigenza SPTA; 26 del CCNL 20/09/2001 integrativo Comparto Sanità successivamente confermato dall'art. 99 CCNL Comparto Sanità triennio 2016 - 2018; artt. 2 e 3 del "Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda"; Protocollo Regionale Gestione Sinistri adottato con D.G.R.L. n. 102 del 31/01/2014; Protocollo operativo aziendale per la gestione diretta della sinistrosità per RCT/RCO approvato con deliberazione n. 592 del 10/11/2021).

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____ e residente
a _____ in _____
(Numero di telefono/cell. _____) dipendente /ex dipendente di questa azienda sanitaria in
qualità di _____ presso il Servizio/Reparto/Dipartimento
di _____

COMUNICA

Che è stato instaurato nei suoi confronti un procedimento per responsabilità:

- CIVILE
- PENALE
- AMMINISTRATIVO-CONTABILE

In data _____ presso il Tribunale/Corte di Appello/Corte dei Conti di _____, per fatti e/o atti connessi all'espletamento dei propri compiti istituzionali, così come risulta dalla documentazione allegata alla presente e

DICHIARA

- che non sussiste conflitto di interesse con codesta Azienda in relazione ai fatti oggetto del procedimento di cui sopra;
- di essere in possesso di copertura assicurativa personale (barrare il tipo di copertura posseduto) e completare:
 - per responsabilità civile professionale
Compagnia di Assicurazione _____
N°polizza _____ Periodo di validità dal _____ al _____
 - per responsabilità civile professionale colpa grave
Compagnia di Assicurazione _____
N°polizza _____ Periodo di validità dal _____ al _____
 - per tutela legale
Compagnia di Assicurazione _____
N°polizza _____ Periodo di validità dal _____ al _____
 - per responsabilità patrimoniale
Compagnia di Assicurazione _____
N°polizza _____ Periodo di validità dal _____ al _____
- di non essere in possesso di copertura assicurativa personale;

- di avvalersi della facoltà prevista e disciplinata dalle disposizioni contrattuali (art. 67 CCNL triennio 2016 -2018 dirigenza medico - veterinaria; art. 82 CCNL 17/12/2020 triennio 2016 -2018 Area Funzioni locali applicabile alla dirigenza SPTA; 26 del CCNL 20/09/2001 integrativo Comparto Sanità successivamente confermato dall'art. 99 CCNL Comparto Sanità triennio 2016 - 2018; artt. 2 e 3 del "Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda"; Protocollo Regionale Gestione Sinistri adottato con D.G.R.L. n. 102 del 31/01/2014; Protocollo operativo aziendale per la gestione diretta della sinistrosità per RCT/RCO approvato con deliberazione n. 592 del 10/11/2021;
- di aver preso visione del Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda ed in particolare degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e a tal fine

ADERISCE

alla nomina dell'Avv. _____ con studio legale in _____

legale inserito nell'elenco adottato da ASL 3 con deliberazione n. 289 del 19/06/2019 e successive modifiche e integrazioni con le modalità previste dal regolamento aziendale in materia.

Il sottoscritto/a è inoltre consapevole del fatto che:

- in caso di nomina del legale inserito nell'elenco adottato da ASL 3 con deliberazione n. n. 289 del 19/06/2019 e successive modifiche e integrazioni per un fatto ricadente nella copertura del Fondo Regionale, l'Azienda non è legittimata all'assunzione degli oneri della difesa e/o delle spese peritali qualora il procedimento giudiziario si concluda con condanna per dolo o colpa grave;
- in caso di nomina del legale indicato dall'Azienda per un fatto ricadente nella copertura delle compagnie assicuratrici opereranno i limiti previsti dalle garanzie delle polizze vigenti all'epoca del fatto;

alla nomina del Consulente Tecnico di Parte dipendente di ASL3 nella persona della Dott.ssa. _____

AUTORIZZA

- il Fondo Regionale o l'Azienda, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda, ad incamerare eventuali spese di giudizio liquidate al sottoscritto nel presente giudizio e si impegna agli adempimenti di competenza a tal fine;

- l'Azienda a trattare i dati indicati nella presente richiesta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale per la protezione dei dati personali e norme di armonizzazione per le finalità connesse all'espletamento della pratica inerente l'attivazione del patrocinio legale e/o dell'assistenza peritale.

Si allega: comunicazione di avvio del procedimento penale/civile/contabile (cancellare la voce che non interessa).

In attesa degli atti di competenza, si porgono distinti saluti.

FIRMA PER ESTESO

Genova, lì

AL DIRETTORE GENERALE

A.S.L. 3

SEDE

AL DIRETTORE

S.C. AFFARI GENERALI

SEDE

**COMUNICAZIONE NOMINA AVVOCATO E/O PERITO DI FIDUCIA
per procedimenti civili, penali ed amministrativo-contabili**

(art. 67 CCNL triennio 2016 -2018 dirigenza medico - veterinaria; art. 82 CCNL 17/12/2020 triennio 2016 -2018 Area Funzioni locali applicabile alla dirigenza SPTA; 26 del CCNL 20/09/2001 integrativo Comparto Sanità successivamente confermato dall'art. 99 CCNL Comparto Sanità triennio 2016 - 2018; artt. 2 e 3 del "Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda; artt. 2, 4, 5 e 6 del "Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda"; Protocollo Regionale Gestione Sinistri con D.G.R.L. n. 102 del 31/01/2014; Protocollo operativo aziendale per la gestione diretta della sinistrosità per RCT/RCO approvato con deliberazione n. 592 del 10/11/2021)

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in _____

(Numero di telefono/cell. _____) dipendente /ex dipendente di questa azienda sanitaria in qualità di _____ presso il Servizio/Reparto/Dipartimento di _____

COMUNICA

Che è stato instaurato nei suoi confronti un procedimento per responsabilità:

- CIVILE
- PENALE
- AMMINISTRATIVO-CONTABILE

in data _____ Presso il Tribunale/Corte di Appello/Corte dei Conti di _____, per fatti e/o atti connessi all'espletamento dei propri compiti istituzionali, così come risulta dalla documentazione allegata alla presente e

DICHIARA

- di essere in possesso di copertura assicurativa personale (barrare il tipo di copertura posseduto) e completare:
 - per responsabilità civile professionale
Compagnia di Assicurazione _____
N°polizza _____ Periodo di validità dal _____ al _____
 - per responsabilità civile professionale colpa grave
Compagnia di Assicurazione _____
N°polizza _____ Periodo di validità dal _____ al _____
 - per tutela legale
Compagnia di Assicurazione _____
N°polizza _____ Periodo di validità dal _____ al _____
 - per responsabilità patrimoniale
Compagnia di Assicurazione _____
N°polizza _____ Periodo di validità dal _____ al _____

- di non essere in possesso di copertura assicurativa personale;
- di avvalersi della facoltà prevista e disciplinata dalle disposizioni contrattuali (art. 67 CCNL triennio 2016 -2018 dirigenza medico - veterinaria; art. 82 CCNL 17/12/2020 triennio 2016 -2018 Area Funzioni locali applicabile alla dirigenza SPTA; 26 del CCNL 20/09/2001 integrativo Comparto Sanità successivamente confermato dall'art. 99 CCNL Comparto Sanità triennio 2016 - 2018; artt. 2, 4, 5 e 6 del “Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell’azienda”; Protocollo Regionale Gestione Sinistri adottato con D.G.R.L. n. 102 del 31/01/2014; Protocollo operativo aziendale per la gestione diretta della sinistrosità per RCT/RCO);
- di aver preso visione del Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell’azienda ed in particolare degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e a tal fine

INDICA

come proprio legale di fiducia l'Avv. _____
 con studio in _____

attestando di essere stato edotto del fatto che trattandosi di un legale di fiducia non selezionato tra quelli inseriti nell'elenco adottato da ASL 3 con deliberazione n. n. 289 del 19/06/2019 e successive modifiche e integrazioni, **il rimborso, se ricorrono tutti i presupposti per i quali è dovuto, e se non si è in possesso di polizza di tutela legale operante a primo rischio, potrà avvenire nel limite della tariffa minima** prevista dal tariffario forense vigente all'atto della liquidazione e comunque nei limiti di quanto rimborsato dal fondo regionale e che la parte della parcella che eccede detti limiti resterà a carico del dipendente e/o di eventuali polizze personali dallo stesso stipulate

come proprio perito di fiducia il dott. _____
 con studio in _____

attestando di essere stato edotto del fatto che trattandosi di un consulente di fiducia diverso da quelli messi a disposizione dall'Asl **il rimborso, se ricorrono tutti i presupposti per i quali è dovuto, e se non si è in possesso di polizza di tutela legale operante a primo rischio, potrà avvenire non oltre i limiti previsti dal regolamento** e comunque nei limiti di quanto rimborsato dal Fondo regionale stesso e che la parte della parcella che eccede detti limiti resterà a carico del dipendente e/o di eventuali polizze personali dallo stesso stipulate

Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara che la nomina rientra nell'ambito del patrocinio legale e/o peritale previsto e disciplinato dagli artt. 4, 5 e 6 del “Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell’azienda” in quanto:

- ❖ il comportamento sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria non determina conflitto di interesse con l'Amministrazione, essendo conseguenza dei doveri d'ufficio;
- ❖ il legale e/o perito sopra indicato è nominato in sostituzione di quello individuato dall'Azienda/ in sostituzione/a supporto di quello individuato dalla Compagnia Assicurativa (cancellare la voce che non interessa).

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole del fatto che l'ammissione al rimborso spese legali relative all'onorario dell'Avvocato e/o perito sopra indicato, sussistendone gli altri presupposti, potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:

- in caso di procedimento civile: pronuncia dell'autorità giudiziaria che esclude la responsabilità del dipendente e respinge totalmente l'azione civile intentata;
- in caso di procedimento penale, il riconoscimento del rimborso delle spese legali e/o peritali è previsto nell'ipotesi in cui la conclusione del procedimento venga definita con formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p. (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste) oppure con provvedimento di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p. contenente una delle seguenti formulazioni:
 - perché il fatto non sussiste;
 - perché l'imputato non ha commesso il fatto;
 - perché il fatto non costituisce reato;

- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.
- Nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda nella fase delle indagini preliminari con decreto di archiviazione pronunciato dal GIP a seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero ex art. 125 disp. att. c.p.p. il diritto al rimborso dipende dal contenuto del provvedimento di archiviazione: costituisce titolo del diritto al rimborso il provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (artt. 408-410 c.p.p.) o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.), non costituisce titolo per il rimborso il provvedimento di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità, perché la persona non è punibile per particolare tenuità del fatto o perché il reato è estinto.
- Nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda nella fase dell'udienza preliminare non dà diritto al rimborso la sentenza di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato e la sentenza dichiarativa di qualsiasi causa di non punibilità dell'imputato, mentre costituisce titolo per il rimborso la sentenza di non luogo a procedere:
- perché il fatto non sussiste;
 - perché l'imputato non ha commesso il fatto;
 - perché il fatto non costituisce reato;
 - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- in caso di giudizio per responsabilità contabile se la competente Autorità abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri di ufficio, o comunque colposi (dolo o colpa grave), ritenendolo conseguentemente esente da ogni responsabilità per danno erariale, fatta salva la fase relativa all'invito a dedurre emesso dalla Corte dei Conti, in quanto fase preprocessuale che non richiede l'assistenza obbligatoria del legale.

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole del fatto che:

- le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. estinzione del reato per remissione di querela, prescrizione, amnistia) non legittimano l'Azienda all'assunzione degli oneri di difesa;
- eventuali spese di giudizio liquidate al sottoscritto saranno incamerate dal Fondo Regionale e/o dall'Azienda.
- in caso di sinistro ricadente nel Fondo regionale, il rimborso potrà avvenire nel limite della tariffa minima prevista dal Tariffario Forense vigente all'atto della liquidazione e comunque nei limiti di quanto rimborsato dal Fondo regionale stesso; in caso di sinistro ricadente nella copertura delle compagnie assicuratrici opereranno i limiti previsti dalle garanzie delle polizze vigenti all'epoca del fatto: qualora le polizze non prevedano il rimborso delle spese legali e/o peritali le stesse saranno riconosciute dall'Azienda nei limiti sopraccitati;
- il dipendente è tenuto a comunicare personalmente o, preferibilmente, per il tramite del legale di fiducia gli sviluppi processuali del procedimento giudiziario, nonché qualsiasi variazione relativa all'incarico affidato al professionista scelto dal dipendente. Nel caso si tratti di vertenze penali relativi a sinistri ricadenti nel Fondo regionale, tale adempimento è condizione necessaria per accedere al rimborso delle spese;
- il rimborso delle spese peritali potrà avvenire nei limiti e per gli importi previsti dall'art. 13 del Protocollo operativo aziendale relativo al sistema di gestione diretta del rischio RCT/O ai sensi della L.R. 28/2011 approvato con deliberazione n. 592 del 10/11/2021, e nei limiti indicati dal *"Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda"*;
- in caso di vigenza di una polizza di tutela legale a primo rischio il dipendente dichiara di essere consapevole che l'Azienda subentrerà nel rimborso delle spese legali e/o peritali sostenute soltanto in via residuale rispetto alla polizza di tutela legale e, comunque, con diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o allo stesso rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali compagnie assicuratrici presso le quali il dipendente abbia contratto o risulti beneficiario di polizze per il rischio di spese di lite o equivalenti diciture e, comunque, altresì nei limiti previsti dal *"Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda"* vigente all'atto della liquidazione e, comunque, in misura non superiore a quello che l'Azienda avrebbe speso in caso di assunzione diretta della tutela legale e/o peritale ai sensi dello stesso. In caso di vigenza di una polizza di tutela legale a secondo rischio il dipendente dichiara di essere consapevole che l'Azienda procederà al rimborso

delle spese peritali sostenute dietro presentazione di una copia della polizza che attesti che la stessa opera a secondo rischio o dichiarazione in tal senso rilasciata dalla Compagnia, nei limiti previsti dal “Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell’azienda” vigente all’atto della liquidazione e, comunque, in caso di perito scelto dal dipendente, nei limiti infra previsti ed in misura non superiore a quello che l’Azienda avrebbe speso in caso di perito scelto dall’Azienda.

Il/La sottoscritto/a è infine consapevole che la ASL 3, in applicazione degli artt. 5 e 6 del “Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell’azienda” ed in virtù delle disposizioni contrattuali sopra citate, provvederà al rimborso delle spese legali e/o peritali soltanto dopo aver ricevuto la documentazione attestante l’esito del procedimento con formula esecutiva, l’ammontare delle spese legali e/o peritali sostenute debitamente quietanzata e previa valutazione dell’Azienda in merito alla sussistenza dei presupposti stabiliti dal CCNL e dal regolamento aziendale per l’ammissione al rimborso ed in merito alla congruità dell’onorario da riconoscere al legale e/o al perito;

AUTORIZZA

- il Fondo Regionale o l’Azienda, ai sensi dell’art 4 comma 3 punti a) e b) del Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell’azienda, ad incamerare eventuali spese di giudizio liquidate al sottoscritto nel presente giudizio e si impegna agli adempimenti di competenza a tal fine;
- l’Azienda a trattare i dati indicati nella presente richiesta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale per la protezione dei dati personali e norme di armonizzazione per le finalità connesse all’espletamento della pratica inerente l’attivazione del patrocinio legale e/o dell’assistenza peritale.

Si allega: comunicazione di avvio del procedimento penale/civile/contabile (cancellare la voce che non interessa).

Distinti saluti.

FIRMA PER ESTESO

Genova, lì

AL DIRETTORE GENERALE

A.S.L. 3

SEDE

AL DIRETTORE

S.C. AFFARI GENERALI

SEDE

RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI E/O PERITALI

(art. 67 CCNL triennio 2016 -2018 dirigenza medico - veterinaria; art. 82 CCNL 17/12/2020 triennio 2016 -2018 Area Funzioni locali applicabile alla dirigenza SPTA; 26 del CCNL 20/09/2001 integrativo Comparto Sanità successivamente confermato dall'art. 99 CCNL Comparto Sanità triennio 2016 - 2018; artt. 2, 4, 5 e 6 del "Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'Azienda"; Protocollo Regionale Gestione Sinistri con D.G.R.L. n. 102 del 31/01/2014; Protocollo operativo aziendale per la gestione diretta della sinistrosità per RCT/RCO approvato con deliberazione n. 592 del 10/11/2021)

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____ e residente
a _____ in _____
(Numero di telefono/cell. _____) dipendente/ex dipendente di questa azienda sanitaria in qualità
di _____ presso il Servi-
zio/Reparto/Dipartimento di _____,

con riferimento al procedimento per responsabilità

- CIVILE
- PENALE
- AMMINISTRATIVO-CONTABILE

instauratosi nei confronti del/la sottoscritto/a in data _____ presso il Tribunale/Corte di Appel-
lo/Corte dei Conti di _____, per fatti e/o atti connessi all'espletamento dei propri compi-
ti istituzionali, conclusosi in data _____ con il/la

Avendo presentato a codesta Azienda, in data _____, modulo di nomina di avvocato e/o perito di
fiducia,

CHIEDE

Il rimborso delle spese legali e/o peritali sostenute per la tutela giudiziaria necessaria nel corso del procedimento di cui sopra ed ammontanti a Euro _____ così come risulta dai documenti allegati.

Il/La sottoscritto/a chiede inoltre che la suddetta somma sia versata sul conto corrente intestato allo scrivente IBAN _____ . A tal fine dichiara che non sussiste conflitto di interesse con codesta Azienda in relazione ai fatti oggetto del procedimento di cui sopra.

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole del fatto che l'ammissione al rimborso delle spese legali e/o peritali, sussistendone gli altri presupposti, potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:

- in caso di procedimento civile: pronuncia dell'authority giudiziaria che esclude la responsabilit  del dipendente e respinge totalmente l'azione civile intentata;
- in caso di procedimento penale, il riconoscimento del rimborso delle spese legali e/o peritali   previsto nell'ipotesi in cui la conclusione del procedimento venga definita con formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p. (perch  manca,   insufficiente o   contraddittoria la prova che il fatto sussiste) oppure con provvedimento di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p. contenente una delle seguenti formulazioni:
 - perch  il fatto non sussiste;
 - perch  l'imputato non ha commesso il fatto;
 - perch  il fatto non costituisce reato;
 - perch  il fatto non   previsto dalla legge come reato;
 - perch  il fatto   stato commesso da persona non imputabile o non punibile.
- Nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda nella fase delle indagini preliminari con decreto di archiviazione pronunciato dal GIP a seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero ex art. 125 disp. att. c.p.p. il diritto al rimborso dipende dal contenuto del provvedimento di archiviazione: costituisce titolo del diritto al rimborso il provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (artt. 408-410 c.p.p.) o perch  il fatto non   previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.), non costituisce titolo per il rimborso il provvedimento di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilit , perch  la persona non   punibile per particolare tenuit  del fatto o perch  il reato   estinto.
- Nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda nella fase dell'udienza preliminare non da diritto al rimborso la sentenza di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilit , la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato e la sentenza dichiarativa di qualsiasi causa di non punibilit  dell'imputato, mentre costituisce titolo per il rimborso la sentenza di non luogo a procedere:
 - perch  il fatto non sussiste;
 - perch  l'imputato non ha commesso il fatto;
 - perch  il fatto non costituisce reato;
 - perch  il fatto non   previsto dalla legge come reato;
- in caso di giudizio per responsabilit  contabile se la competente Authority abbia accertato che il danno non   stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri di ufficio, o comunque colposi (dolo o colpa grave), ritenendolo conseguentemente esente da ogni responsabilit  per danno erariale, fatta salva la fase relativa all'invito a dedurre emesso dalla Corte dei Conti, in quanto fase preprocessuale che non richiede l'assistenza obbligatoria del legale;
- in caso di vigenza di una polizza di tutela legale che operi a primo rischio il dipendente dichiara di essere consapevole che l'Azienda subentrer  nel rimborso delle spese legali e/o peritali sostenute soltanto in via residuale rispetto alla polizza di tutela legale e, comunque, con diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o allo stesso rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali compagnie assicuratrici presso le quali il dipendente abbia contratto o risulti beneficiario di polizze per il rischio di spese di lite o equivalenti diciture e, comunque, altres  nei limiti previsti dal "Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda" vigente all'atto della liquidazione e, comunque, in misura non superiore a quello che l'Azienda avrebbe speso in caso di assunzione diretta della tutela legale e/o peritale ai sensi dello stesso. In caso di vigenza di una polizza di tutela legale a secondo rischio il dipendente dichiara di essere consapevole che l'Azienda proceder  al rimborso delle spese peritali sostenute dietro presentazione di una copia della polizza che attesti che la stessa opera a secondo rischio o dichiarazione in tal senso rilasciata dalla Compagnia, nei limiti previsti dal "Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda" vigente all'atto della

liquidazione e, comunque, in caso di perito scelto dal dipendente, nei limiti infra previsti ed in misura non superiore a quello che l'Azienda avrebbe speso in caso di perito scelto dall'Azienda.

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole del fatto che:

- le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. estinzione del reato per remissione di querela, prescrizione, amnistia) non legittimano l'Azienda all'assunzione degli oneri di difesa;
- eventuali spese di giudizio liquidate al sottoscritto saranno incamerate dal Fondo Regionale e/o dall'Azienda.

AUTORIZZA

- il Fondo Regionale e/o l'Azienda ad incamerare eventuali spese di giudizio liquidate al sottoscritto nel presente giudizio;
- l'Azienda a trattare i dati indicati nella presente richiesta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale per la protezione dei dati personali e norme di armonizzazione per le finalità connesse all'espletamento della pratica inerente l'attivazione del patrocinio legale e/o dell'assistenza peritale.

Si allegano i seguenti documenti:

- ❖ provvedimento giudiziario (in copia semplice) emesso in data _____ e munito di formula esecutiva
- ❖ parcella dettagliata e quietanzata dell'Avvocato _____ n. _____ del _____ e/o fattura dettagliata e quietanzata del professionista perito _____ n. _____ del _____
- ❖ nota del legale di fiducia dalla quale si evinca che nella predisposizione della parcella è stata applicata la tariffa minima prevista dal Tariffario Forense vigente all'atto della liquidazione;
- ❖ per i dipendenti in possesso di una polizza di tutela legale, documentazione attestante l'avvenuto rimborso da parte della propria Compagnia assicuratrice personale del tetto massimo dalla stessa previsto e relativo ammontare del rimborso, copia della propria polizza ovvero documentazione dalla quale risulti che la polizza opera a secondo rischio.

Nell'attesa degli atti di competenza si porgono distinti saluti

FIRMA PER ESTESO

- gestione diretta del rischio a decorrere dal 01/01/2014;
- la ASL2, individuata dalla Regione quale capofila in materia, con propria deliberazione n°120 del 16/02/2012, ha disposto, a seguito di gara ad evidenza pubblica, l'affidamento dei "Servizi di gestione e liquidazione dei sinistri (Loss Adjuster) in unione d'acquisto tra le Aziende Sanitarie ed Enti Ospedalieri della Regione Liguria" Roberto Ravinale & Partners s.r.l. per il periodo dal 31/3/2012 al 31/3/2017, successivamente prorogato con deliberazione n. 144 del 22/3/2017 fino al 31/03/2018 e con deliberazione n. 291 del 09/05/2018 fino al 31/12/2018, nonché ulteriormente prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 1097 del 18/12/2018 fino al 30/06/2019 e con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 25/06/2019 fino al 31/12/2019;
 - questa Amministrazione, pertanto, a seguito del suo ingresso nel sistema di gestione diretta del rischio RCT/O nel sistema sanitario regionale a decorrere dall'1/1/2014, con deliberazione n° 20 del 22/01/2014 ha stipulato il proprio contratto per il servizio di gestione e liquidazione dei sinistri (Loss Adjuster) con la Roberto Ravinale & Partners S.r.l. per il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2017 successivamente prorogato con deliberazione n. 169 del 05/04/17 fino al 31/03/2018 e con deliberazione n. 281 del 31/05/2018 fino al 31/12/2018, nonché ulteriormente prorogato con deliberazione n. 673 del 21/12/2018 fino al 30/06/2019 e con deliberazione n. 309 del 28/06/2019 fino al 31/12/2019;
 - successivamente questa Amministrazione, con deliberazione n. 630 del 19/12/2019, prendeva atto della convenzione di fornitura stipulata dalla Centrale Regionale d'Acquisto con la Ravinale & Partners s.r.l. unipersonale aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di gestione e liquidazione dei sinistri per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria (Loss Adjuster) per un periodo di 48 mesi dalla data di sottoscrizione, stipulata ai sensi dell'art. 32 c.11 D.lgs. 50/2016 con una condizione risolutiva espressa qualora all'esito del pendente giudizio si rendesse necessario procedere al rinnovo dell'intera procedura di gara o di parti di essa;
 - con nota prot. 2597 del 9.01.2020 la Ravinale & Partners s.r.l. unipersonale aggiudicataria della gara comunicava l'integrazione tra Ravinale & Partners e Sham Assicurazione e Gestione dei Rischi, società del gruppo Relyens a decorrere dal 01/01/2020;
 - con nota prot. n. 128900 del 08/09/2021 la Regione Liguria comunicava a questa ASL, nonché alle altre Aziende o Enti del SSR, di aver provveduto a stipulare una nuova convenzione di fornitura del servizio di gestione e liquidazione dei sinistri (Loss Adjuster), rientranti nel sistema di gestione diretta del rischio RCT/O, con la Centro Processi Assicurativi (CPA) S.r.l. a decorrere dal 07/09/2021, a seguito della definizione del contenzioso con la Sham Assicurazioni e Gestione dei Rischi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4368/2020;
 - successivamente questa Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 2414 del 05/11/2021 prendeva atto della convenzione di fornitura stipulata in data 07/09/2021 dalla Stazione Unica Appaltante Regionale con la Centro Processi Assicurativi (CPA) S.r.l. aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di gestione e liquidazione dei sinistri (Loss Adjuster) per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di 4 anni (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi);
 - ASL3, al fine di regolamentare la disciplina delle condizioni in base alle quali possa riconoscersi il diritto all'assistenza legale aziendale ed al rimborso degli oneri legali sostenuti per tutti i dipendenti aziendali, ha adottato un apposito regolamento con deliberazione n. 66 del 02/02/2012, successivamente modificato con deliberazioni nn. 193 del 10/04/2014 e 325 del 12/05/2015 e da ultimo modificato con deliberazione n. 221 del 18/04/2016;

Preso atto, altresì, che rimangono comunque operative le coperture assicurative in relazione a posizioni già aperte o prese in carico dalle Compagnie assicurative titolari delle polizze vigenti in precedenza, ivi comprese le relative garanzie di assistenza legale per i dipendenti;

Preso atto che gli artt. 25 del CCNL 08/06/2000 dirigenza medica e veterinaria e 25 del CCNL 08/06/2000 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa sono stati sostituiti rispettivamente dagli artt. 67 del CCNL triennio 2016 – 2018 dirigenza medica e veterinaria e 82 del CCNL 17/12/2020 per il triennio 2016 – 2018 Area Funzioni locali che trova applicazione per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;

Ritenuto opportuno meglio specificare, all'art. 4 comma 3, punto 4, all'art. 5 comma 6 ed all'art. 6 comma 6, che in caso di vigenza di una polizza di tutela legale a primo rischio il dipendente dichiarerà di essere consapevole che l'Azienda subentrerà nel rimborso delle spese legali e/o peritali sostenute soltanto in via residuale rispetto alla polizza di tutela legale e, comunque, con diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o allo stesso rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali compagnie assicuratrici presso le quali il dipendente abbia contratto o risulti beneficiario di polizze per il rischio di spese di lite o equivalenti diciture e, comunque, altresì, nei limiti previsti dal regolamento, nella versione vigente all'atto della liquidazione. Inoltre, in caso di vigenza di una polizza di tutela legale a secondo rischio il dipendente dichiarerà di essere consapevole che l'Azienda procederà al rimborso delle spese legali sostenute dietro presentazione di una copia della polizza che attesti che la stessa opera a secondo rischio o dichiarazione in tal senso rilasciata dalla Compagnia, nei limiti di cui all'art. 4 comma 3 ed all'art. 5 comma 4 e comunque nei limiti previsti dal regolamento, nella versione vigente all'atto della liquidazione.

Ritenuto opportuno, inoltre, inserire il comma 2 all'art. 5 del Regolamento, con riferimento alla nomina di un legale di fiducia scelto dal dipendente in un procedimento penale: in presenza di polizze assicurative aziendali ancora operanti sul sinistro la nomina può avvenire in sostituzione (qualora previsto nella polizza assicurativa aziendale operativa) e/o in supporto di quello designato dalla compagnia assicurativa, mentre nel caso di sinistro ricadente nel fondo regionale la nomina potrà avvenire solo in sostituzione del legale aziendale.

Preso atto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 31/07/2020 in materia di rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici in relazione a fatti ed atti o cause di servizio, e ritenuto conseguentemente opportuno meglio specificare all'art. 5 comma 4, i casi nei quali il dipendente ha titolo per ottenere il rimborso;

Ritenuto, pertanto, opportuno alla luce di quanto sopra, approvare il nuovo regolamento in materia di patrocinio legale dei dipendenti ed ex dipendenti ed i relativi modelli allegati sostituendolo al regolamento di cui alla deliberazione aziendale 221 del 18/04/2016 al fine di adeguare il nuovo sistema di gestione della sinistrosità alle intervenute modifiche legislative e pronunce giurisprudenziali in materia, e contestualmente approvare la versione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub 1;

Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in parte motiva, il "Regolamento per la disciplina del patrocino legale dei dipendenti dell'azienda", che si allega sub "1" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato alla S.C. Affari Generali di provvedere alla sua pubblicazione sulla rete intranet aziendale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti;
4. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL 3;
5. di dare atto che la presente deliberazione è composta di n. 4 pagine e dall'allegato sub 1 e relativi allegati di 17 pagine per un totale di n. 21 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto

per la verifica della regolarità contabile

IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)